

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE AUTO-CERTIFICAZIONI

Approvato con deliberazione del CdA n. 18 dell'8 maggio 2025.

Indice

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà.....	pag.3
Art. 3 Oggetto del controllo.....	pag. 3
Art. 4 Tipologie di controllo.....	pag. 4
Art. 5 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli.....	pag. 4
Art. 6 Termine per l'effettuazione dei controlli.....	pag. 6
Art. 7 Irregolarità sanabili.....	pag. 6
Art. 8 Esito dei controlli.....	pag. 6

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modifiche ed integrazioni, presentate all'Agenzia, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e segg. del citato T.U.
2. Il presente Regolamento è diretto a garantire una efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nel rispetto dei principi di efficacia, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2

Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà

1. Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica, così come disciplinato dall'art. 1, lett. g) del D.P.R. 445/2000.
2. Per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, così come disciplinato dall'art. 1, lett. h) del D.P.R. 445/2000.

Articolo 3

Oggetto del controllo

1. Sono oggetto di controllo:
 - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n.445/2000)
 - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 445/2000),rese all'Agenzia Formativa nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'Azienda, con particolare attenzione a:
 - procedimenti di selezione e reclutamento del personale, dipendente e professionista, finalizzate ad assunzioni ovvero all'affidamento di incarichi e/o alla formazione di elenchi o graduatorie;
 - procedimenti relativi all'acquisto di beni nonché all'affidamento di forniture e servizi;
 - procedimenti relativi alla richiesta di erogazione di servizi aziendali, prestazioni, benefici economici, da parte dell'utenza dell'Agenzia Formativa;

- in generale qualsiasi eventuale procedimento amministrativo nel quale le informazioni rese comportano la possibilità di accedere ad un beneficio o un'utilità.

Articolo 4

Tipologie di controllo

1. I controlli di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono essere svolti secondo le seguenti modalità:
 - a. controllo a campione: viene svolto su un numero congruo di dichiarazioni, presentate in merito a ciascun procedimento, attuato in base a criteri definiti dall'Agenzia, che fissa la percentuale di dichiarazioni da verificare sul numero complessivo, scelte in modo casuale;
 - b. controllo puntuale: consiste nel controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorga un fondato dubbio circa la veridicità della dichiarazione, qualora si sia in presenza di elementi di incoerenza tra le informazioni rese e i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o errori tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri.
2. I controlli indicati ai punti lett a) e b) sono tra loro complementari. Oltre ai controlli a campione, quando è opportuno e necessario, possono essere effettuati, pertanto, controlli puntuali per la stessa tipologia di procedimento.
3. I dati e le informazioni dichiarati possono essere sottoposti a verifiche e controlli incrociati da parte degli uffici dell'Agenzia anche attraverso il confronto con dati e informazioni relativi al soggetto interessato acquisiti da altri uffici e servizi per differenti attività istituzionali.
4. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo puntuale può essere inoltre effettuata in linea generale con disposizione del Direttore o del Responsabile di Area / Servizio, sulla base di tipologie predeterminate, con riferimento a dichiarazioni che:
 - contengono informazioni di natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali ecc.);
 - contengono informazioni che comportano priorità in procedure di assunzione o di incarico;
 - sono rese nell'ambito di procedimenti di gara, a fronte dell'importanza delle informazioni ai fini procedura di selezione del contraente.
 - sono relative al certificato del casellario giudiziale, al certificato dei carichi pendenti, e ai procedimenti penali in corso (ai sensi dell'art. 335 c.p).

Articolo 5

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli

1. **Fermo restando che tutto il personale che opera a contatto con gli studenti minorenni è tenuto a produrre il proprio certificato del casellario giudiziale, e in difetto, l'Agenzia è obbligata a richiederlo direttamente alla Procura della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014,** i controlli a campione delle auto-dichiarazioni costituiscono la modalità ordinaria di verifica delle dichiarazioni sostitutive.
2. Il controllo a campione è svolto su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese all'Agenzia Formativa. Tale percentuale, in via generale, è pari almeno al 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate.
3. Il Direttore determina con provvedimento motivato le specifiche modalità di estrazione del campione, anche mediante ausilio di strumenti informatici; può stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo di cui al precedente punto 1, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato.
4. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione può essere effettuata:
 - a. Con il sorteggio casuale in riferimento al complesso delle domande/istanze presentate in uno specifico procedimento (ad es. relativamente ad un singolo avviso di selezione).
 - b. Con sorteggio definito sulla base di una individuazione numerica, rispetto alla percentuale di campionatura scelta (ad es. 1 pratica ogni 5 presentate).
 - c. Con il controllo puntuale o l'estensione del controllo a campione, se il risultato dei controlli a campione effettuati origina il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato.
 - d. Laddove ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, in una dichiarazione sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora esista un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi siano imprecisioni, omissioni o lacune tali da far presupporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri, detta dichiarazione sarà oggetto di controllo puntuale.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà può essere disposto quando la situazione descritta appaia caratterizzata da indeterminatezza e al contempo sia impossibile confrontarla con documenti o con altri elementi di riscontro, oppure si presenti lacunosa rispetto agli elementi richiesti.
5. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche attraverso collegamento informatico o telematico, previa autorizzazione rilasciata da quest'ultima, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'Amministrazione certificante.

6. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, qualora le informazioni non siano certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati, né documentabili direttamente da parte dell'interessato, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco.
7. Decorso il termine di 30 giorni dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle Amministrazioni certificanti, il Direttore o il Responsabile di Area /Servizio può procedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, fatte salve eventuali ulteriori segnalazioni alle competenti Autorità, ex art. 8, c.1 del presente Regolamento.
8. Per quanto riguarda le procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, l'Agenzia, in qualità di stazione appaltante, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio con cadenza almeno semestrale.

Art. 6

Termine per l'effettuazione dei controlli

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà sono oggetto di controllo con cadenza almeno semestrale.
2. Il Direttore può stabilire con provvedimento motivato di effettuare i controlli con cadenza diversa, inferiore a quella indicata al punto 1, a seconda della tipologia di procedimento considerato.

Art. 7

Irregolarità sanabili

1. Qualora l'ufficio competente rilevi nelle dichiarazioni sostitutive mere irregolarità, imprecisioni od omissioni che non costituiscono falsità ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 ne dà notizia all'interessato, che deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, e dispone contestualmente la sospensione del procedimento (se già avviato e in fase istruttoria), in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 8

Esito dei controlli

1. Qualora dal controllo venga rilevata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Direttore dell'Agenzia Formativa trasmetterà tempestivamente gli atti contenenti

dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

In caso di controllo preventivo, il Responsabile del procedimento esclude dal procedimento in corso il soggetto che abbia auto certificato il falso, comunicandogli i motivi dell'esclusione.

2. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici e del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla persona interessata.